



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI**

Direzione Generale
Dirigente: Dott. Aldo URRU



Integrazione Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca – art. 3, comma 2

I L R E T T O R E

- VISTA** la legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTO** il vigente Statuto dell'Università di Cagliari, modificato con D.R. 305 del 28.03.2022, pubblicato in G.U. - serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il vigente Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca emanato con decreto rettorale del 07 luglio 2023 n. 874;
- RAVVISATA** la necessità di integrare l'articolo 3 del Regolamento di cui sopra;
- VISTE** le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione, nelle sedute del 27 febbraio 2024, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle proposte di integrazione del Regolamento di cui sopra;
- RAVVISATA** quindi la necessità di procedere con l'emanazione del Regolamento così aggiornato

D E C R E T A

ART. 1 - È emanato il “*Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca*”, modificato così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel sito web di Ateneo.

Visto
Il Direttore Generale

Il Rettore
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto digitalmente)



Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca

ART. 1 – Conferimento

1. L'Università degli Studi di Cagliari può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010, da bandire secondo le procedure di cui al successivo art. 6, come segue:

A) ASSEGNI ISTITUZIONALI

Il Senato Accademico, sulla base dei finanziamenti annualmente stanziati dal Consiglio di amministrazione, programma il numero degli assegni di ricerca nel modo seguente:

- a) su proposta del rettore, destina una parte degli assegni alla presentazione, da parte dei candidati, di progetti di ricerca su tematiche di rilevante interesse istituzionale;
- b) ripartisce fra i dipartimenti gli assegni da destinare alla presentazione, da parte dei candidati, di progetti di ricerca su tematiche di specifico interesse.

A tal fine, l'ateneo provvede all'emanazione di un avviso interno per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei dipartimenti medesimi. Le proposte tematiche, selezionate dai dipartimenti, sono sottoposte alla valutazione di una Commissione di Ateneo, costituita ad hoc con D.R., che predispone una graduatoria sulla base di criteri connessi alla qualità della produzione ed attività scientifica dei proponenti;

- c) eventuali economie determinate a valere su tali risorse, potranno essere destinate dal rettore con proprio decreto, a titolo di cofinanziamento di ulteriori assegni non ricadenti nella tipologia di cui alla successiva lettera B).

B) ASSEGNI SU ALTRI FONDI

Gli assegni possono essere:

- a) conferiti su richiesta dei dipartimenti e dei docenti responsabili, nell'ambito di specifici progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti, erogati da parte di soggetti pubblici o privati;

b) destinati dal rettore con proprio decreto, sui finanziamenti ottenuti dall'Università in qualità di beneficiaria di contributi e di altre erogazioni a carattere liberale e/o premiale

2. L'Università, secondo quanto previsto all'art. 22, c. 5 della L. 240/2010, può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero, ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

3. Possono essere altresì conferiti assegni di ricerca:

a) a candidati vincitori di borse finanziate dall'Unione Europea, selezionati nell'ambito di programmi dotati di propri finanziamenti, finalizzati alla formazione del capitale umano della ricerca, allo sviluppo di competenze ed al trasferimento di conoscenze, attraverso la mobilità internazionale;

b) a candidati vincitori di selezioni comparative nazionali, europee e internazionali, relative a progetti dotati di propri finanziamenti, che prevedano l'attribuzione di un contratto per lo svolgimento di attività di ricerca, quando non diversamente disciplinato.

In tali casi non si dovrà procedere ad una nuova selezione e la durata e l'importo di tali assegni sono determinati secondo le norme previste dai rispettivi programmi.

4. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

ART. 2 - Importo e durata degli assegni

1. L'importo annuo degli assegni di ricerca è determinato dal soggetto che intende conferire gli assegni medesimi, sulla base di un importo lordo annuo minimo stabilito col D.M. 9 marzo 2011 n. 102.

L'importo minimo, stante la copertura finanziaria, può essere maggiorato fino ad un massimo del 30% su decisione del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato Accademico relativamente agli assegni istituzionali ovvero su motivata richiesta del Responsabile Scientifico relativamente agli assegni su altri fondi.

2. Gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e possono essere rinnovati con contratti di durata annuale. Gli assegni possono essere rinnovati per una durata anche inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca, la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale. Il rinnovo deve avvenire nelle modalità previste al successivo art. 5.

2 bis. Gli assegni di ricerca potranno essere prorogati per una sola volta, su proposta del responsabile scientifico e previa acquisizione del parere favorevole espresso dal Consiglio di Dipartimento, per motivate esigenze legate al completamento o prosecuzione del programma di ricerca in cui il titolare dell'assegno è

impegnato. La proroga avverrà alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario e non potrà essere superiore a sei mesi. Del periodo di proroga si tiene conto ai sensi dell'art. 2, comma 3.

3. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, della legge 240/2010, in capo al medesimo soggetto, come rideterminata dall'art. 6 comma 2bis del D.L. n. 192 del 31.12.2014, compresi i rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

ART. 3 - Beneficiari

1. Per il conferimento degli assegni istituzionali possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso del dottorato di ricerca, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, purché accompagnato da adeguata produzione scientifica.

2. Per il conferimento degli assegni su altri fondi, possono partecipare alla selezione, oltre ai soggetti di cui al precedente comma, e purché in possesso di adeguata produzione scientifica, i soggetti che siano stati titolari di contratti o borse di ricerca e alta formazione di durata non inferiore complessivamente a due anni, anche non continuativi, nonché i dottorandi iscritti al terzo anno o gli studiosi in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale e di laurea magistrale/specialistica o laurea di vecchio ordinamento o titolo equivalente, conseguita da non più di due anni. Il dottorato di ricerca ovvero, per i settori interessati, il diploma di scuola di specializzazione medica costituiscono titolo preferenziale.

3. Sono esclusi dal conferimento di assegni di ricerca:

- a) i dipendenti pubblici di ruolo delle Università, delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione;
- b) parenti e affini, fino al 4° grado compreso, con un professore appartenente alla struttura, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b e c, della Legge 240/2010;
- c) coloro che sono stati titolari di rapporti istaurati con l'Ateneo di Cagliari, con altri Atenei o con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della L. 240/2010, anche per periodi non continuativi, come ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 e come titolari di Assegni di Ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo superiore agli anni dodici. Non saranno considerati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute (comma 9, art. 22, legge 240/2010).

ART. 4 - Compiti

1. I titolari degli assegni svolgono la propria attività di ricerca con il coordinamento di un responsabile scientifico individuato fra i docenti e i ricercatori appartenenti al Dipartimento e/o ai Dipartimenti ai quali fa riferimento il programma di ricerca, ovvero nel caso di assegni su altri fondi, sotto la diretta responsabilità del responsabile del progetto su cui l'assegno è stato attivato.
2. L'attività dei titolari degli assegni è svolta presso il dipartimento di ricerca di afferenza del responsabile scientifico avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili.
3. Previa autorizzazione del responsabile della ricerca, l'attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell'Ateneo o presso qualificate strutture e/o aziende italiane o straniere.
4. I titolari degli assegni di ricerca possono altresì svolgere una limitata attività di didattica e di didattica integrativa ai sensi del vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e tutorato.

ART. 5 - Valutazione annuale dell'attività di ricerca e rinnovi

1. I titolari degli assegni sono tenuti a redigere, al termine di ciascun anno, una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Dipartimento, per il tramite del proprio responsabile scientifico.
2. Gli assegni di ricerca possono essere rinnovati secondo quanto previsto all'art. 2, commi 2 e 3 del presente regolamento, su proposta del responsabile scientifico, ferma restando la copertura finanziaria.
Il rinnovo degli assegni istituzionali sarà di norma garantito con finanziamenti esterni, salvo l'accertamento di disponibilità finanziarie a valere sulle risorse ordinarie dell'Ateneo che potranno concorrere, con esplicita decisione del Consiglio di amministrazione, in tutto o in parte alla copertura dei rinnovi medesimi.
3. I rinnovi sono disciplinati come segue:
 - a) Per gli assegni attivati con durata annuale, l'eventuale rinnovo avviene a seguito del giudizio di merito positivo del Consiglio di Dipartimento sulla relazione di cui al co. 1, del presente articolo, espresso con formale delibera;
 - b) Per gli assegni attivati con durata superiore all'anno e fino a due anni o rinnovati oltre il primo anno ai sensi della precedente lettera a), l'eventuale ulteriore contratto, è subordinato al possesso di almeno un prodotto della ricerca, come definito dalle vigenti Linee guida emanate dagli Organismi nazionali di valutazione della ricerca;

- c) Per gli assegni attivati con durata superiore ai due anni e fino ai tre anni e per gli assegni rinnovati ai sensi della precedente lettera b), gli eventuali ulteriori contratti fino al quinto anno, sono subordinati al possesso di almeno due prodotti della ricerca;
- d) L'eventuale ulteriore rinnovo al sesto anno, è subordinato al possesso di un nuovo prodotto della ricerca.
4. I rinnovi di cui al precedente comma, lettere b) c) e d) avvengono previa acquisizione del parere favorevole espresso da una Commissione nominata con delibera del Consiglio di Dipartimento, composta da un numero minimo di 3 docenti, di cui almeno uno professore di ruolo, esperti nella materia oggetto dell'assegno, che valuta la qualità dell'attività di ricerca e della produzione scientifica del titolare dell'assegno.

ART. 6 - Bando di selezione

1. Il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante selezione pubblica, di cui sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione Europea.
2. A tal fine il Magnifico Rettore, con proprio decreto, emana:
 - a) assegni istituzionali: un unico bando di selezione nell'ambito delle aree scientifiche di interesse dell'Ateneo;
 - b) assegni su altri fondi: bandi di selezione, nell'ambito di specifici progetti di ricerca, per titoli e colloquio.
3. I bandi di selezione dovranno contenere i seguenti elementi:
 - a) indicazione delle aree scientifico disciplinari interessate e dei relativi SSD;
 - b) tematiche di ricerca per le quali dovranno essere presentati direttamente dai candidati i progetti di ricerca (per i soli bandi relativi ad assegni istituzionali);
 - c) programma di ricerca, e relativa copertura finanziaria, nell'ambito del quale dovrà essere attivato l'assegno (per i soli bandi relativi ad assegni su altri fondi);
 - d) strutture - dipartimenti presso le quali dovrà svolgersi l'attività di ricerca;
 - e) specifiche funzioni che gli assegnisti di ricerca sono chiamati a svolgere con l'indicazione dei diritti e dei doveri ad essi riconosciuti;
 - f) durata dell'assegno;
 - g) trattamento economico e previdenziale;
 - h) requisiti richiesti per la partecipazione;
 - i) per i titoli di studio conseguiti all'estero, che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente, l'equivalenza verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla selezione, dalla Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 7; a tal fine gli stessi dovranno essere corredati da relativa dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza

diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio o altra documentazione utile alla Commissione ai fini della valutazione del titolo;

l) previsione dell'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. Il livello di conoscenza del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue o equivalente che si richiede sarà indicato nel bando e non potrà essere inferiore al B1. Si prescinde dalla prova nel caso in cui il candidato sia in possesso della certificazione di conoscenza della lingua straniera di livello pari o superiore a quello previsto dal bando conseguito da non più di 5 anni dalla data di scadenza del bando;

m) tipologia dei titoli e delle pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;

n) luogo e termini di presentazione della domanda;

o) cause di esclusione e di incompatibilità: art. 3, comma 3, lett. a), b) e c).

p) per i candidati residenti o domiciliati al di fuori del territorio sardo, nonché per specifiche e contingibili situazioni, la possibilità che il colloquio si svolga con modalità a distanza che garantiscano l'identificazione del candidato.

ART. 7 - Commissioni Giudicatrici

1. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con decreto rettorale e composte da tre membri esperti, di cui uno con funzioni di Presidente, individuati nel rispetto dei principi delle pari opportunità, di trasparenza e di imparzialità.

2. La Commissione è composta da:

- il Responsabile scientifico o un docente appartenente al medesimo settore concorsuale del progetto;
- due docenti, anche afferenti ad altre Università, appartenenti al medesimo macrosettore concorsuale o, in caso di indisponibilità, alla medesima area concorsuale del progetto, sorteggiati da una lista di quattro docenti indicati dal Dipartimento.

3. Per gli assegni istituzionali, la Commissione provvede alla valutazione dei progetti presentati dai candidati, dei titoli e del colloquio e, al termine dei lavori, formula una graduatoria per ciascuna delle aree interessate.

4. Per gli assegni su altri fondi, la Commissione provvede alla valutazione dei titoli prodotti e del colloquio dei candidati iscritti alle selezioni e, al termine dei lavori, formula una graduatoria di merito.

ART. 8 - Selezione dei candidati

1. La selezione dei candidati per il conferimento degli assegni di ricerca, è effettuata:

a) per gli assegni istituzionali: sulla base dei progetti presentati, per titoli e per colloquio. Il colloquio verterà, oltre che sui contenuti del progetto presentato, sulla discussione dei titoli, ivi compresi la tesi di dottorato e le pubblicazioni, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale;

b) per gli assegni su altri fondi: per titoli e colloquio, utilizzando parametri riconosciuti anche in ambito internazionale.

2. Sono valutabili come titoli per gli assegni istituzionali e quelli su altri fondi il voto di laurea, le pubblicazioni scientifiche, gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-lauream, conseguiti in Italia o all'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ed ogni altro titolo eventualmente valutabile di volta in volta. Limitatamente agli assegni su altri fondi è valutabile come titolo anche il dottorato di ricerca.

3. Ai candidati verrà comunicata la data della selezione tesa ad accertare le capacità a svolgere le ricerche per cui concorrono con l'esame approfondito del curriculum scientifico-professionale, con un preavviso di almeno 20 giorni.

4. La valutazione dei candidati ad opera della Commissione nominata ai sensi dell'art. 7 è effettuata in centesimi. La Commissione potrà assegnare:

a) per gli assegni istituzionali:

- fino ad un massimo di 40/100 per la valutazione del progetto;
- fino ad un massimo di 40/100 per la valutazione dei titoli;
- fino ad un massimo di 20/100 per il colloquio;

b) per gli assegni su altri fondi:

- fino ad un massimo di 80/100 per la valutazione dei titoli;
- fino ad un massimo di 20/100 per il colloquio.

I candidati che conseguono un punteggio complessivo di almeno 60 su 100 (di cui almeno 20/100 al progetto, 20/100 alla valutazione dei titoli e 10/100 al colloquio per gli assegni istituzionali e 40/100 alla valutazione dei titoli e 10/100 al colloquio per gli assegni su altri fondi) e l'idoneità nella prova linguistica, se non in possesso della certificazione di cui all'art. 6, comma 3, lett. l), saranno inseriti nelle relative graduatorie di merito secondo l'ordine decrescente.

ART. 9 - Conferimento assegni e decorrenza

1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine delle graduatorie stilate dalle Commissioni.

2. Nel caso di rinuncia o di mancata accettazione entro 15 giorni dalla data di notifica, o di recesso entro 90 giorni dalla data di inizio dell'attività, l'assegno è conferito scorrendo la graduatoria degli idonei nell'ambito della stessa ricerca.
3. I titolari degli assegni di ricerca dovranno iniziare l'attività entro il primo giorno del mese successivo alla data di stipula del contratto.
4. L'inizio dell'attività deve essere documentato mediante l'invio al Rettore, tramite il direttore del Dipartimento di afferenza, della dichiarazione rilasciata dal responsabile scientifico.

ART. 10 - Incompatibilità, contenuto del contratto, interruzione e recesso

1. Il vincitore della selezione stipula un contratto di diritto privato di lavoro autonomo.
2. Il contratto non è utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle Università e Istituti Universitari italiani.
3. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni.
4. La titolarità dell'assegno di ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.
5. La fruizione dell'assegno è incompatibile con attività di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, presso enti e soggetti sia pubblici che privati.
- 5 bis. Gli assegnisti possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta al Direttore di Dipartimento e a condizione che tale attività sia dichiarata dal Consiglio di Dipartimento compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, su parere motivato del Responsabile Scientifico, verificando che l'attività di lavoro autonomo, ulteriore rispetto all'assegno di ricerca: a) non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca; b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dall'assegnista; c) non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alla attività svolta.
6. Nello schema tipo di contratto verrà disciplinato il rapporto di collaborazione, tenendo presente che l'attività di ricerca deve essere improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca, deve avere carattere continuativo, non meramente occasionale e coordinato con l'attività globale per la realizzazione del progetto. Lo svolgimento avverrà in condizione di autonomia senza orario di lavoro predeterminato.

7. In caso di gravidanza l'assegno dovrà essere sospeso per il periodo stabilito dalle disposizioni vigenti con conseguente slittamento del termine di scadenza del contratto. Qualora specifiche caratteristiche dell'attività di ricerca, documentate per iscritto dal responsabile scientifico, rendano impossibile lo svolgimento del progetto al di là del termine di scadenza del contratto, lo slittamento di cui al comma precedente non potrà essere concesso.
8. L'assegnista che intenda recedere dal contratto prima della scadenza è tenuto a darne comunicazione scritta al responsabile scientifico e agli Uffici dell'Amministrazione centrale con congruo preavviso entro il giorno 10 del mese, pena il recupero delle somme indebitamente percepite.
9. In caso di recesso dell'assegnista titolare di assegni a carico del bilancio, ove l'ammontare dei fondi residui disponibili sia sufficiente a coprire l'importo di un assegno di durata annuale, si potrà procedere ad un nuovo bando.
10. Il contratto deve contenere l'indicazione della risoluzione del rapporto e la conseguente decadenza dalla titolarità dell'assegno, nei seguenti casi:
- la mancata presentazione della relazione nei termini previsti all'articolo 5, comma 1;
 - gravi violazioni delle incompatibilità;
 - il non corretto adempimento dell'attività di ricerca.

ART. 11 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 Agosto 1984, n. 476, nonché in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.07.2007, pubblicato nella G.U. n° 247 del 23.10.2007, e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27.12.2006, n. 296, e successive modificazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.